

## CIRCOLARE REGIONALE INTERPRETATIVA

### 1. Informazioni preliminari

In questa Circolare vengono chiariti gli aspetti relativi solo agli stabilimenti che hanno a che fare con gli alimenti o con gli animali o di prodotti ad essi inerenti (ad es. mangimi, SOA, materiali a contatto con gli alimenti, riproduzione animale, etc).

Le master list riportano tutte le possibili procedure che le imprese hanno bisogno di comunicare relativamente ad un loro stabilimento.

La parola “*stabilimento*” non deve trarre in inganno: anche un bar o un ambulante sono definiti “*stabilimenti*” dalla normativa vigente; esso corrisponde alla sede operativa.

Per capire quale procedura bisogna seguire, è necessario chiarire i seguenti concetti:

- A. L’impresa è il soggetto che conduce uno stabilimento
- B. Lo stabilimento è il luogo fisico caratterizzato da un indirizzo dove vengono svolte le attività. Una impresa può condurre uno o più stabilimenti
- C. Le linee d’attività rappresentano le caratteristiche produttive o commerciali che si svolgono in uno stabilimento. In ogni stabilimento possono essere svolte una o più linee d’attività.

Quanto sopra riportato si riferisce alle linee d’attività “A SEDE FISSA”.

Per le linee d’attività che si svolgono “SENZA SEDE FISSA” la situazione è diversa. In questo caso infatti non esiste un luogo fisico preciso dove si svolge l’attività, come per es. gli ambulanti o i trasportatori e questo incide sulle modalità delle procedure .

A seconda delle loro caratteristiche, poi, le linee d’attività sono suddivise nelle seguenti categorie:

- ✓ Attività “*registrabili*”. Sono quelle linee d’attività per le quali è prevista la procedura della “*Comunicazione*” oppure della “*SCIA*” oppure della “*SCIA Unica*” oppure della “*SCIA Condizionata*”.
- ✓ Attività “*registrabili - allevamenti di animali*”. Sono quelle linee d’attività relative ad alcune tipologie di allevamenti animali che prevedono l’inserimento nella Banca Dati Nazionale (BDN), con il rilascio di un “*codice azienda*” da parte della BDN.
- ✓ Attività “*riconoscibili*”. Sono quelle linee d’attività per le quali è prevista la procedura del riconoscimento, con il rilascio di un “*approval number*” da parte della Regione.

L’elenco di tutte le linee d’attività, sia a sede fissa che senza sede fissa, sono contenute nelle master list.

Mettendo insieme tutte le regole sopra esposte, abbiamo n. 6 master list cui corrispondono le n. 6 diverse tipologie di linee d’attività:

1. Master list contenente le linee d’attività registrabili a sede fissa
2. Master list contenente le linee d’attività registrabili senza sede fissa
3. Master list contenente le linee d’attività riconoscibili a sede fissa
4. Master list contenente le linee d’attività riconoscibili senza sede fissa
5. Master list contenente le linee d’attività registrabili allevamenti a sede fissa
6. Master list contenente le linee d’attività registrabili allevamenti senza sede fissa

**2. Avvio dell'attività / Aggiunzione linee d'attività**

Nella Master list alla colonna "Avvio dell'attività" è sintetizzata la procedura da presentare quando si vuole iniziare a lavorare in uno stabilimento. Purtroppo la normativa prevede procedure diverse a seconda di quale linea d'attività effettivamente verrà svolta. Spesso cambia anche la documentazione da allegare tra una linea e l'altra. Per cui, se per esempio si intendono svolgere due linee d'attività di cui una prevede la "comunicazione" mentre l'altra prevede la "SCIA", si devono presentare due pratiche distinte. Se invece per entrambe le linee d'attività la procedura prevista è la stessa, ad esempio la "SCIA", si può presentare un'unica "SCIA" ma avendo cura di utilizzare i modelli previsti per ognuna delle linee d'attività da svolgere. Se queste due ipotetiche linee d'attività prevedono che vengano allegate documentazioni diverse, si devono allegare tutte quelle previste da entrambe le linee d'attività.

Se una impresa deve procedere ad avviare linee d'attività contenute in master list diverse, non può farlo con un'unica pratica ma deve tenerle distinte per singola master list.

Quanto sopra vale anche se in uno stabilimento già avviato l'impresa decide di voler aggiungere ulteriori linee d'attività.

**3. Subingresso**

Per subingresso si intende la variazione della titolarità di uno stabilimento. Con questa procedura si comunica che al posto della precedente impresa, adesso ce n'è un'altra a condurre quel determinato stabilimento. La variazione della titolarità riguarda obbligatoriamente tutte le linee d'attività svolte nello stabilimento, infatti non è possibile che in uno stabilimento che svolge più linee d'attività, alcune siano condotte da una impresa ed alcune da un'altra impresa. Per ulteriori approfondimenti leggere l'allegato alla Delibera 318/15.

Nella master list è schematizzata la procedura per il subingresso con la documentazione da allegare.

Se l'impresa è subentrata ad un'altra impresa in più di uno stabilimento, deve presentare comunicazioni distinte per ogni singolo stabilimento.

**4. Variazione sede legale**

Per la variazione della sede legale di una associazione, società o cooperativa, l'impresa deve presentare al SUAP del Comune dove è presente lo stabilimento il "Modello unico regionale" utilizzando la procedura n. 2 "Comunicazione variazione sede legale". Se l'impresa conduce più di uno stabilimento, deve presentare comunicazioni distinte per ogni stabilimento.

Per gli stabilimenti senza sede fissa che trasferiscono la sede legale in un altro Comune, la comunicazione va presentata al SUAP del Comune di provenienza, il quale a sua volta comunicherà l'evento al SUAP del Comune di destinazione.

**5. Variazione delle informazioni delle schede supplementari di una linea d'attività**

Tale procedura deve essere utilizzata allorché l'impresa deve informare la ASL del fatto che sono variate le informazioni contenute nelle schede supplementari presentate al momento della SCIA, della comunicazione o del riconoscimento. L'obbligo di presentare la nuova o le nuove schede supplementari ovviamente vige solo allorché per quella determinata linea d'attività è previsto che l'impresa debba compilare una o più schede supplementari, come si evince dalla visione della colonna della master list denominata "Schede supplementari". La Regione sta cercando di rendere questa procedura più semplice e veloce. A tal proposito per alcune linee d'attività la variazione delle informazioni delle schede supplementari può essere effettuata in maniera informatica.

Per ulteriori informazioni leggere l'allegato alla Delibera 318/15

## **6. Trasporto prodotti alimentari**

Le imprese che hanno già regolarmente effettuato la SCIA per uno stabilimento dove si effettua una qualsiasi attività di produzione o vendita alimenti, se vogliono effettuare anche il trasporto di prodotti alimentari ad uso del proprio stabilimento, non devono effettuare null'altro.

Purtuttavia quanto detto è vero a condizione che:

- a) l'automezzo utilizzato sia intestato all'impresa stessa o ci sia adeguata documentazione da cui si evinca che l'automezzo è in uso continuativo dell'impresa (ad es. contratto di fitto con una azienda che effettua il noleggio di automezzi)
- b) durante il trasporto possa esibire documenti accompagnatori che attestino che l'impresa è lo speditore o il ricevente del materiale trasportato.

Si precisa che non è considerato "trasporto" quello effettuato dalle imprese quando lo effettuano contemporaneamente al commercio, come ad esempio nel caso del commercio ambulante. Ciò in quanto il commercio assorbe l'operazione di mero trasporto delle merci.

Se invece trattasi di imprese di trasporti, che sono cioè dedite al trasporto di prodotti alimentari conto terzi, esse devono presentare la SCIA secondo le procedure riportate nella master list. La SCIA è relativa all'intera impresa (non al singolo automezzo) e va presentata al SUAP del Comune dove risiede l'imprenditore (in caso di impresa individuale) o dove insiste la sede legale dell'impresa (NB. Se l'impresa ha la sede legale nel territorio di un'altra Regione, deve seguire le indicazioni della propria Regione). Per la linea d'attività "Trasporto conto terzi di alimenti" è prevista una scheda supplementare che fa parte di quelle già informatizzate dal sistema GISA; pertanto, dopo l'accreditamento che avviene collegandosi alla sezione "Estensione SUAP" del sito [www.gisacampania.it](http://www.gisacampania.it), l'impresa potrà, in qualsiasi momento ed in autonomia, riportare i dati identificativi di tutti i veicoli che utilizza, eliminare quelli non più utilizzati ed inserire i nuovi, senza procedere ad ulteriori comunicazioni. I diritti sanitari devono essere versati una sola volta al momento della SCIA per l'intera impresa e saranno a favore dell'ASL territorialmente competente in relazione al SUAP cui la SCIA è stata presentata.

ATTENZIONE: anche se l'impresa ha regolarmente presentato la SCIA, l'utilizzazione di veicoli per il trasporto di alimenti conto terzi non ancora inseriti nella scheda supplementare dell'impresa, comporta la violazione all'art. 6, punto 2, del Reg CE 852/04 punibile con una sanzione amministrativa.

Le imprese che si occupano di "delivery" cioè del trasporto di alimenti prelevati presso un esercizio di vendita o di somministrazione per la consegna direttamente al consumatore finale, non devono effettuare alcuna comunicazione o SCIA. L'attività infatti non rientra nel campo di competenza del Reg CE 178/02.

## **7. Trasporto mangimi**

Le imprese che hanno già regolarmente effettuato la SCIA per uno stabilimento dove vengono trattati o utilizzati mangimi, come ad esempio gli allevamenti, se vogliono effettuare anche il trasporto di prodotti alimentari ad uso del proprio stabilimento, non devono effettuare null'altro.

Purtuttavia quanto detto è vero a condizione che:

- c) l'automezzo utilizzato sia intestato all'impresa stessa o ci sia adeguata documentazione da cui si evinca che l'automezzo è in uso continuativo dell'impresa (ad es. contratto di fitto con una azienda che effettua il noleggio di automezzi)
- d) durante il trasporto possa esibire documenti accompagnatori che attestino che l'impresa è lo speditore o il ricevente del materiale trasportato.

Se invece trattasi di imprese di trasporti, che sono cioè dedite al trasporto di prodotti alimentari conto terzi, esse devono presentare la SCIA secondo le procedure riportate nella master list. La SCIA è relativa all'intera impresa (non al singolo automezzo) e va presentata al SUAP del Comune dove risiede l'imprenditore (in caso di impresa individuale) o dove insiste la sede legale dell'impresa (NB. Se l'impresa ha la sede legale nel territorio di un'altra Regione, deve seguire le indicazioni della propria Regione). Per la linea d'attività "Trasporto conto terzi di mangimi" è prevista una scheda supplementare che fa parte di quelle già informatizzate dal sistema GISA; pertanto, dopo l'accreditamento che avviene collegandosi alla sezione "Estensione SUAP" del sito [www.gisacampania.it](http://www.gisacampania.it), l'impresa potrà, in qualsiasi momento ed in autonomia, riportare i dati identificativi di tutti i veicoli che utilizza, eliminare quelli non più utilizzati ed inserire i nuovi, senza procedere ad ulteriori comunicazioni. I diritti sanitari devono essere versati una sola volta al momento della SCIA per l'intera impresa e saranno a favore dell'ASL territorialmente competente in relazione al SUAP cui la SCIA è stata presentata.

ATTENZIONE: anche se l'impresa ha regolarmente presentato la SCIA, l'utilizzazione di veicoli per il trasporto di mangimi conto terzi non ancora inseriti nella scheda supplementare dell'impresa, comporta una sanzione amministrativa.

## **8. Trasporto animali**

Il trasporto animali necessita di una apposita autorizzazione da richiedere direttamente al Servizio Veterinario dell'ASL di competenza. Ciò implica che non deve essere presentata alcuna SCIA al SUAP. Tale procedura è stabilita dal Regolamento CE 1/2005.

Fanno eccezione le aziende zootecniche che trasportano animali ad uso esclusivo della propria azienda, le quali non hanno la necessità di autorizzare l'automezzo in quanto tale attività si intende normalmente ricompresa in quelle dell'azienda stessa.

#### 9. **Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT)**

Tutti gli stabilimenti che producono alimenti devono possedere i requisiti igienico-sanitari di cui ai Reg CE 852/04. Fanno eccezione a ciò gli stabilimenti che producono alcune tipologie di Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) alle quali possono essere applicate le deroghe ai requisiti igienico-sanitari, come previsto dall'art. 7 del Reg CE 2074/05. Le deroghe si riferiscono:

- ✓ alle pareti, soffitti e porte che possono essere non costituiti da materiali lisci, impermeabili, non assorbenti o resistenti alla corrosione e pareti, soffitti e pavimenti geologici naturali;
- ✓ agli strumenti ed alle attrezzature utilizzate in modo specifico per la preparazione, ai materiali per l'imballaggio e il loro confezionamento.

Si ricorda che l'elenco dei PAT, tra i quali quelli che usufruiscono delle deroghe, è consultabile nell'apposito Elenco Ministeriale al sito dell'Assessorato all'Agricoltura della RegioneCampania:

[http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/prodotti\\_tradizionali.htm](http://www.agricoltura.regione.campania.it/tipici/prodotti_tradizionali.htm)

Le imprese comunicano alle Autorità Competenti l'effettiva produzione di PAT mediante la redazione dell'apposita scheda supplementare n. 68.

I PAT che usufruiscono delle deroghe possono subire una fase di lavorazione anche in un apposito luogo diverso dallo stabilimento principale di produzione. E' il caso ad esempio delle grotte naturali utilizzate per la fase di stagionatura di alcuni PAT.

Tali locali devono essere considerati quali "locali funzionalmente annessi" allo stabilimento principale e pertanto non necessitano di registrazione o riconoscimento autonomo. Nel caso specifico degli stabilimenti riconosciuti che intendono produrre PAT per i quali sono previste deroghe (per i locali dello stabilimento principale o per i locali funzionalmente annessi), il progetto per il rilascio del riconoscimento deve contenere la descrizione degli aspetti gestionali a garanzia della sicurezza alimentare. Gli aspetti gestionali a garanzia della sicurezza alimentare devono essere comunque contenuti nel piano di autocontrollo predisposto anche dalle imprese che conducono attività registrabili.

Nel caso vengano utilizzati locali in deroga funzionalmente annessi a stabilimenti sia registrati che riconosciuti, sussistono due casi:

1. l'inizio dell'uso di questi locali avviene contemporaneamente all'inizio delle attività dello stabilimento principale; in questo caso è sufficiente l'annotazione sulla scheda supplementare n. 68 dell'indirizzo dei locali funzionalmente annessi. La planimetria e la relazione tecnica dello stabilimento principale comprenderà anche il riferimento al locale funzionalmente annesso.

2. l'uso di uno o più locali funzionalmente annessi inizia in una fase successiva alla registrazione o riconoscimento dello stabilimento principale. In tal caso l'impresa:
  - a) procederà alla presentazione al SUAP della pratica relativa alla "variazione significativa dello stato dei luoghi" secondo le procedure previste per gli stabilimenti registrati o riconosciuti.
  - b) procederà alla presentazione al SUAP della pratica relativa alla variazione delle informazioni contenute nella scheda supplementare n 68.

I locali di cui sopra possono essere utilizzati anche da altre imprese diverse da quella che conduce lo stabilimento cui tali locali sono funzionalmente annessi. Resta inteso che le procedure di cui ai punti 1 e 2 a) soprariportati vanno presentate solo da un'unica impresa la quale si assume la responsabilità giuridica per tutti gli aspetti gestionali, anche se il locale viene utilizzato da altre imprese. Tutte le altre imprese che usufruiscono dell'uso dei locali devono però presentare al SUAP la procedura per la variazione delle informazioni della propria scheda supplementare n.68.

Nel caso i locali funzionalmente annessi ad uno stabilimento siano utilizzati, in base a contratti tra privati, anche da altre imprese, si appalesano due ipotesi:

- ✓ se il locale è funzionalmente annesso ad uno stabilimento riconosciuto, può essere utilizzato da altri stabilimenti sia riconosciuti che registrati
- ✓ se il locale è funzionalmente annesso ad uno stabilimento registrato, può essere utilizzato esclusivamente da altri stabilimenti registrati

In ogni caso:

- ✓ per quanto riguarda l'aspetto igienico-sanitario e le responsabilità che da esso discendono esse rimangono, fino a prova contraria, in capo all'impresa che ha effettuato la notifica iniziale o ottenuto il riconoscimento per lo stabilimento cui è annesso il locale in deroga.
- ✓ gli operatori coinvolti devono garantire che i PAT mantengano attraverso una corretta gestione della tracciabilità l'identità del produttore e le relative possibilità di commercializzazione che derivano dall'avvenuta produzione in uno stabilimento registrato o riconosciuto.

## **11. Laboratori di analisi che effettuano prove relative all'autocontrollo per le industrie alimentari**

La DGRC 318/15 ha integrato e modificato le procedure stabilite dalla DGRC n. 535 del 29/10/2011 "Istituzione del registro regionale dei laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari". Le modifiche apportate sono:

- a. la domanda di iscrizione nel registro regionale prevista dalla DGRC 535/11 viene sostituita dalla presentazione della comunicazione al SUAP secondo le procedure riportate nella master list. La presentazione della comunicazione ha la valenza di notifica.

- b. sono tenuti alla presentazione della comunicazione:
  - i. i laboratori che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;
  - ii. i laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.
- c. NON sono tenuti alla presentazione della comunicazione le imprese alimentari che utilizzano un proprio laboratorio ad uso esclusivo. Tale esenzione vale anche se il laboratorio effettua analisi per più di uno stabilimento della stessa impresa alimentare
- d. la comunicazione sostituisce il decreto regionale di iscrizione all'elenco regionale
- e. il registro regionale è contenuto nell'anagrafica del sistema informatico regionale GISA. Il registro viene pubblicato sul sito dell'Osservatorio Regionale Sicurezza Alimentare (ORSA)
- f. il diritto fisso a favore della Regione viene abolito stante la semplificazione delle attività a carico della stessa
- g. l'elenco degli allegati alla domanda previsto dalla DGRC 535/11 viene sostituito dall'elenco della documentazione da allegare alla comunicazione come indicato nella master list
- h. l'elenco delle prove accreditate di ogni laboratorio è consultabile sul sito di Accredia
- i. la perdita o la rinuncia dell'accreditamento per tutte le prove accreditate comporta l'obbligo di presentare la comunicazione di cessazione dell'attività

## **12. Deposito di prodotti alimentari per la loro commercializzazione all'ingrosso e depositi frigoriferi annessi ad impianti riconosciuti**

Il deposito di prodotti alimentari per la loro commercializzazione all'ingrosso necessita della procedura SCIA o Riconoscimento a seconda della tipologia di alimenti gli alimenti.

Nel caso di prodotti vegetali o bibite, la procedura è quella della SCIA.

Anche nel caso degli alimenti di origine animale confezionati la procedura è quella della SCIA ma solo se sussistono tutti i seguenti requisiti:

- ✓ i prodotti alimentari sono esclusivamente confezionati e/o imballati (ad esempio confezioni di latte) o naturalmente protetti (ad esempio i prosciutti)
- ✓ i prodotti alimentari non sono costituiti da prodotti della pesca freschi incassettati
- ✓ la commercializzazione di tali prodotti è effettuata esclusivamente in ambito nazionale.

Nel caso in cui anche uno solo dei predetti requisiti non sia soddisfatto, il deposito necessita del riconoscimento ex Reg CE 853/04 nella Sezione "0" (zero) con il codice di attività "deposito frigorifero autonomo (CS - Cold Store)". Ad esempio necessitano del riconoscimento:

- ✓ i depositi frigoriferi che effettuano la commercializzazione all'ingrosso di prodotti della pesca, anche se incassettati.

- ✓ i cash and carry nel caso in cui vendano quarti o mezzene di carne fresca non confezionati e/o non imballati

Gli stabilimenti riconosciuti nella Sezione “0” con il codice di attività “deposito frigorifero autonomo (CS - Cold Store)” che intendono procedere anche al riconfezionamento dei prodotti depositati, necessitano del riconoscimento anche per la linea di attività “impianto autonomo di riconfezionamento (RW – Rewrapping)”.

Si riportano di seguito ulteriori chiarimenti:

- Il deposito frigorifero annesso ad un impianto riconosciuto per sezioni diverse dalla “0” utilizzato esclusivamente per la conservazione dei propri prodotti, non necessita di ulteriore riconoscimento come “deposito frigorifero autonomo (CS - Cold Store)” in quanto il deposito frigorifero si considera come funzionalmente annesso all’impianto riconosciuto (per es. la cella frigo del macello).
- Se però il deposito frigorifero annesso ad un impianto riconosciuto per sezioni diverse dalla “0” viene utilizzato anche per la conservazione di prodotti di origine animale (sia esposti che confezionati) provenienti da altri stabilimenti, necessita di un ulteriore riconoscimento come “deposito frigorifero autonomo (CS - Cold Store)” in quanto si presume che tali prodotti vengono commercializzati all’ingrosso.
- Fanno eccezione all’obbligo di cui al punto precedente i depositi frigorifero annessi ad un impianto riconosciuto per sezioni diverse dalla “0” che conservano prodotti di origine animale provenienti da altri stabilimenti a condizione che presenti tutte le seguenti caratteristiche:
  - ✓ gli alimenti siano della stessa tipologia per il quale è stato riconosciuto lo stabilimento
  - ✓ che non siano destinati alla commercializzazione
  - ✓ che siano destinati esclusivamente alla trasformazione o lavorazione da parte degli stabilimenti che le hanno depositate
- Il deposito frigorifero annesso ad un impianto riconosciuto per sezioni diverse dalla “0” che effettua il deposito di prodotti di origine animale esposti, di categoria diversa da quelli prodotti nello stabilimento, destinati alla commercializzazione all’ingrosso necessita comunque di riconoscimento anche nella sezione “0” con il codice di attività “deposito frigorifero autonomo (CS - Cold Store)”;
- Il deposito frigorifero annesso ad un impianto riconosciuto per sezioni diverse dalla “0” che effettua il deposito di prodotti di origine animale confezionati di categoria diversa da quelli prodotti nello stabilimento, non necessita di riconoscimento anche nella sezione “0” ma della presentazione della SCIA nel caso la commercializzazione sia esclusivamente nazionale; se, invece, la commercializzazione si svolge anche in ambito extranazionale, intesa sia come scambio in entrata che in uscita da o verso uno Stato membro e/o importazione/esportazione da o verso un Paese terzo, lo stabilimento necessita anche del riconoscimento nella sez. “0”.

### **13. Riconfezionamento di alimenti di origine animale**

Gli stabilimenti che intendono procedere al riconfezionamento di alimenti di origine animale necessitano del riconoscimento ex Reg CE 853/04 per la Sez. “0” come “impianto autonomo di riconfezionamento (RW – Rewrapping)”. Rientrano in tale categoria gli stabilimenti autonomi che effettuano una o più delle seguenti attività:

- ✓ procedono al riconfezionamento o a reimballaggio di prodotti di origine animale introdotti da altri stabilimenti riconosciuti compresi gli stabilimenti autonomi;
- ✓ procedono all'affettatura, al disosso di prosciutti crudi stagionati, alla grattugiatura, alla porzionatura, cubettatura di prodotti di O.A. e al loro successivo confezionamento.

### **14. Tabaccai**

Ai sensi dell'art. 56 e dell'allegato 9 del D.M. 375/88, negli esercizi di rivendite di generi di monopolio (tabaccai) è possibile vendere pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili) senza alcun ulteriore adempimento (né possesso di requisiti professionali per il commercio) oltre alla concessione del Monopolio di Stato. Ciò in quanto la vendita di pastigliaggi è ricompresa nella tabella speciale per tale tipologia di attività. Se però in tali esercizi vengono venduti anche altre tipologie di alimenti (acqua, bibite, panini, latte, etc) è necessaria anche la presentazione della SCIA come “esercizio di vicinato settore alimentare” ed il possesso degli altri requisiti previsti dal D.L.vo 114/98 e dalla L.R. 7/20 nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dal Reg CE 852/04 tra cui un sistema di autocontrollo (sebbene in forma semplificata) e l'attestato di formazione per alimentarista.

### **15. Farmacie**

Ai sensi dell'art. 56 e dell'allegato 9 del D.M. 375/88, nelle farmacie è possibile vendere:

- ✓ prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati
- ✓ amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
- ✓ polveri per acque da tavola;
- ✓ alimenti per piccoli animali;

senza alcun ulteriore adempimento (né possesso di requisiti professionali per il commercio) oltre alla autorizzazione regionale per l'esercizio di farmacia. Ciò in quanto la vendita dei prodotti sopra elencati è ricompresa nella tabella speciale per tale tipologia di attività. Se però in tali esercizi vengono venduti anche altre tipologie di alimenti (acqua, bibite, latte, pasta, etc) è necessaria anche la presentazione della SCIA come “esercizio di vicinato settore alimentare” ed il possesso degli altri requisiti previsti dal D.L.vo 114/98 e dalla L.R. 7/20 nonché il possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dal Reg CE 852/04 tra cui un sistema di autocontrollo (sebbene in forma semplificata) e l'attestato di formazione per alimentarista.

### **16. Intermediari**

Anche per la linea d'attività in questione sussiste l'obbligo della presentazione della SCIA, in particolare della SCIA unica (SCIA amministrativa + SCIA sanitaria). Poiché trattasi di stabilimento senza sede fissa, il SUAP competente è quello dove insiste la residenza dell'imprenditore o la sede legale (in caso di società).

Le prerogative, anche giuridiche, dell'“Intermediario senza deposito” non devono essere confuse con quelle del “Mediatore” ex art. 1754 e seguenti del C.C.. Mentre a quest'ultima figura spetta una semplice commissione per l'opera di mediazione tra due soggetti, l'intermediario senza deposito invece è una impresa con i propri riferimenti fiscali (Partita IVA) iscritta alla Camera di Commercio, con proprio cassetto fiscale cui afferiscono i documenti fiscali dai fornitori e partono quelli a favore degli acquirenti.

A conferma di ciò lo stesso Accordo Stato-Regioni 4/5/2017, n. 46 “Moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle SCIA” nell'ambito della Macroarea “Commercio all'ingrosso alimenti e bevande” prevede la specifica linea d'attività “Intermediari senza deposito – broker”. Non vi è alcun dubbio quindi che tali stabilimenti debbano presentare la SCIA come specificato in precedenza.

E' da specificare che, essendo gli intermediari stabilimenti senza sede fissa, questi non possono possedere i requisiti strutturali previsti dagli allegati del Reg CE 852/04. Ciò non toglie che nel contempo essi devono sicuramente garantire la rintracciabilità degli alimenti esitati.

### **17. Trasporto acque potabili**

Il trasporto di acque potabili in cisterna può essere effettuato:

1. da imprese conto terzi
2. da imprese conto proprio

La differenza tra le due tipologie può essere così sintetizzata:

1. Le imprese che effettuano il trasporto conto terzi offrono esclusivamente il servizio di approvvigionamento tra il venditore dell'acqua (o fornitore d'acqua che comunque è un soggetto diverso dall'impresa che effettua il trasporto) e l'impresa alimentare destinataria dell'acqua. In questo caso i soggetti (imprese) sono tre: chi vende l'acqua, chi la trasporta e chi la riceve: pertanto il trasporto dell'acqua viene accompagnato da un documento di acquisto rilasciato dall'impresa che ha fornito l'acqua a favore dell'impresa alimentare che la riceve, mentre l'impresa di trasporto ha fornito solo il servizio di trasporto. Per la linea d'attività in questione (trasporto conto terzi) sussiste l'obbligo della presentazione della SCIA e la linea d'attività è “Trasporto alimenti conto terzi”. Poiché trattasi di stabilimento senza sede fissa, il SUAP competente è quello dove insiste la residenza dell'imprenditore o la sede legale in caso di società. L'impresa deve allegare alla SCIA tutta la documentazione prevista dalla Master List. L'impresa deve accreditarsi con il sistema informatico regionale GISA per inserire i dati di ogni singola autocisterna. Il mancato inserimento di una autocisterna comporta la contestazione di un illecito amministrativo. Inoltre ai sensi dell'art. 2 del D.Lvo 2 febbraio 2001, n. 31 le imprese che effettuano il trasporto conto terzi di acqua assumono anche il ruolo di “gestore” del servizio idrico integrato, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Ciò comporta che

deve rispettare tutte le norme dettate dal D.Lvo 2 febbraio 2001, n. 31. Pertanto deve accreditarsi con il sistema informatico regionale GISA anche come “gestore di rete” in modo da inserire nel sistema i dati analitici del proprio autocontrollo.

2. Le imprese che effettuano il trasporto conto proprio sono quelle che:
  - a. effettuano l’approvvigionamento di acqua a favore di un proprio stabilimento utilizzando una propria autocisterna (anche utilizzata in leasing). In questo caso il soggetto (impresa alimentare) è uno solo. Tale impresa con una propria autocisterna si rifornisce da un punto di prelievo regolarmente registrato (anche privato) per approvvigionare un proprio stabilimento. Per la linea d’attività in questione NON sussiste l’obbligo della presentazione di una specifica SCIA in quanto l’impresa l’ha già presentata per lo stabilimento cui è destinata l’acqua.
  - b. comprano acqua da una impresa prelevandola da un punto di prelievo regolarmente registrato per poi trasportarla e rivenderla ad uno stabilimento condotto da altra impresa. A differenza quindi del “trasporto conto terzi” di cui al punto 1, questa volta l’impresa che trasporta acqua non solo effettua il servizio di trasporto ma vende l’acqua che ha acquistato, per cui il trasporto viene accompagnato da un documento di vendita questa volta rilasciato dall’impresa stessa che effettua il trasporto. Si può dire quindi che in questo caso i soggetti sono due: l’impresa che trasporta e vende acqua, e quella che la riceve. L’impresa che fornisce acqua deve presentare la SCIA come “Intermediario senza deposito” in quanto compra e vende alimenti anche senza avere una sede fissa.

In entrambi i casi a) e b) le autocisterne sono da considerare come attrezzature della propria impresa e pertanto non vi è necessità di procedere ad alcun adempimento burocratico per il loro uso, fatto salvo il possesso della certificazione del produttore della cisterna in merito al fatto di aver utilizzato materiale idoneo al contatto con l’acqua potabile.

In tutti i due sopracitati casi si deve specificare che alla luce della normativa sopravvenuta, il D.D. n. 27 del 16 febbraio 2005 deve essere considerato come tacitamente abrogato.